



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 17 in data: 25.06.2015	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaquindici addi venticinque del mese di giugno alle ore 08.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - Franco MAGLIONE	Presente	
2 - Barbara GASTALDI	Presente	
3 - Fabio MACHEDA	Presente	
4 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Bettino CAPPELLIN	Presente	
7 - Sergio ZAMPIERI	Presente	

Totale presenti 7

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Avv Fabio MACHEDA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 4 dell'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in aula dell'assessore esterno - **Vicesindaco dott. Silvano MONTALDO**.

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 18/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dalla Legge n.213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SI

NO

Addì, 18/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento e passa la parola al vicesindaco Silvano Montaldo per la relazione.

VICESINDACO

A seguito sia di variazioni di carattere normativo, che di variazioni che sono scelte di natura politica, viene proposta la modifica alla proposta del regolamento Tari, non sono modifiche di natura sostanziale, comunque veniamo praticamente, riadottiamo comunque per una questione di maggiore interagibilità, alleghiamo comunque tutto il testo aggiornato, riadottiamo l'intero testo.

Quella che interessa di più è la riduzione delle utenze domestiche per il compostaggio.

A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28-3-2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che introduce nell'ordinamento della Tassa Rifiuti una riduzione *"di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso"*;

VISTO l' art. 1, comma 658, L. 147/2013, il quale prevede che *"nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*;

RITENUTO di introdurre una riduzione disciplinata dal nuovo articolo 13-bis del regolamento per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida;

CONSIDERATA la necessità di modificare per il solo anno 2015 le scadenze per la riscossione della tassa, aggiungendo un ulteriore scadenza rispetto a quelle disciplinate a regime, dal regolamento comunale;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) che, integrato come sopra viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle disposizioni Legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione." e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Visti ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.29 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.7;
Votanti n.7;
Favorevoli: n.7;
Contrari: n.//;
Astenuiti:n.//;

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato B avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. Di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv Fabio MACHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno ~~3 - LUG 2015~~ giorno . . . ~~17 LUG 2015~~

Addi, . . . 3 - LUG 2015

IL MESSO COMUNALE F.F
F.to ~~Antonino PARISI~~ A. S. De

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi, 3 - LUG 2015


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI



COMUNE DI LAIGUEGLIA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 17 del 25/06/2015

Modificare il comma 1 dell'articolo 7 "Determinazione della tariffa di riferimento" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2014	Versione modificata
1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; per la parte tassa ; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.	1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Modificare il comma 1 dell'articolo 8 "Soggetto attivo" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2014	Versione modificata
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Laigueglia sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.	Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Laigueglia sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. <i>Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.</i>

Modificare l'articolo 13 "Riduzioni per le utenze domestiche" come segue:

- dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis, come segue:

2-bis. Al tributo dovuto per l'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, si applica la riduzione di due terzi.

Dopo l'articolo 13 "Riduzioni per le utenze domestiche" inserire l'articolo 13-bis "Riduzioni per il compostaggio domestico":

Art. 13-bis - Riduzioni per il compostaggio domestico

- 1. E' riconosciuta una riduzione del 10% sulla tariffa variabile per i soggetti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici.*
- 2. L'agevolazione si applica a tutti coloro che abbiano prodotto istanza di adesione al compostaggio domestico ed abbiano effettivamente ritirato il kit per il compostaggio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.*
- 3. La detrazione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello - intero e solare - in cui il kit per il compostaggio è stato effettivamente ritirato.*
- 4. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento al Comune. La disdetta, se precedente al termine di cui al comma 2, comporta la perdita del diritto alla detrazione per l'anno di riferimento.*
- 5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell'effettivo e corretto compostaggio domestico per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo con applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui al successivo articolo 29.*
- 6. Per l'anno 2015, in deroga ai commi 2 e 3, la detrazione è applicata per l'anno di riferimento a tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza di adesione al compostaggio domestico ed abbiano effettivamente ritirato il kit per il compostaggio entro il 30 giugno 2015.*

All'articolo 31 "Norme transitorie e finali", dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5 come segue:

5. Per il solo anno 2015, il tributo dovrà essere corrisposto in tre rate con scadenza:

- 1^ rata scadenza 30 settembre 2015*
- 2^ rata scadenza 31 ottobre 2015*
- 3^ rata scadenza 30 novembre 2015*